

STUDIO LEGALE
Avv. GIUSEPPE GIORDANO
Piazza Sapri, 3 - Tel. 0831.587919
72100 BRINDISI

Rf. L. 5436-1/08
con 20572/08



Tribunale di Brindisi

Sezione Lavoro

Il Giudice del lavoro di Brindisi, dott. Francesco De Giorgi, sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 17.12.2008, osserva.

IN FATTO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 4.11.2008, l'odierno ricorrente, affermava di aver richiesto la liquidazione della pensione di anzianità all'Inps, avendo maturato sia il requisito anagrafico che quello contributivo. n

Lamentava che l'istituto aveva respinto la domanda in quanto non erano stati maturati i contributi necessari. Sosteneva il ricorrente l'illegittimità della decisione in quanto l'Inps aveva erroneamente escluso dalla contribuzione il periodo della contribuzione figurativa in corrispondenza dei periodi di fruizione del trattamento speciale edile.

Quanto al periculum in mora deduceva che l'unico reddito percepito era quello relativo all'indennità di disoccupazione, ma che la stessa non gli sarebbe stata più corrisposta da mese di dicembre.

Chiedeva che, in via d'urgenza ex art. 700 e 669 quater c.p.c., fosse ordinato all'Inps la corresponsione in proprio favore la pensione di anzianità, e chiedeva fissarsi udienza di discussione per il merito.

L'Inps si costituiva sostenendo la legittimità della propria decisione di diniego e l'assenza del periculum in quanto il Fedele era percettore di altro reddito.

All'udienza del 17.12.2008, dopo la discussione orale, il giudice si riservava la decisione.

IN DIRITTO

Nessun dubbio vi è sulla utilizzabilità del procedimento ex art. 700 c.p.c. in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, purchè ricorrano i presupposti del fumus e del periculum, da non ritenersi insiti nella mera qualità dei soggetti ricorrenti e dall'oggetto del ricorso.

Nel caso di specie il ricorso deve trovare accoglimento in quanto ricorrono entrambe i requisiti richiesti dalla norma.

Quanto al fumus deve osservarsi che è pacifico che il ricorrente in periodi ricompresi in un arco temporale che va dal 24.9.1994 sino al 9.7.2001, ha goduto del trattamento speciale edile di cui all'art.11 l.n.223/91.

Il trattamento in questione può essere utilizzato dal lavoratore quale contribuzione figurativa per l'ottenimento di trattamenti pensionistici.

Ricorre, difatti, la figura della contribuzione figurativa allorquando, fittiziamente, vengono accreditati ai lavoratori dei contributi durante determinati periodi nei quali non hanno potuto prestare l'attività lavorativa per motivi ritenuti degni di natura sociale. Tra questi, i periodi di mancata occupazione durante i quali il lavoratore ha percepito il trattamento speciale di disoccupazione nel settore edile sono accreditabili figurativamente.

Quanto affermato è pacifico in relazione al periodo di TSE beneficiato dal Fedele in epoca successiva all'1.1.2001, in virtù di quanto esplicitamente sancito dal legislatore all'art. 78 della l.n. 388/00; pertanto deve certamente essere computato ai fini pensionistici il periodo di TSE beneficiato dal ricorrente dall'1.1.2001 al 9.7.2001.

Ad analoga conclusione si deve, peraltro, arrivare per i periodi di TSE goduti dal Fedele in epoca antecedente al 2001. E difatti durante tali periodi il ricorrente ha usufruito dell'indennità di disoccupazione speciale edile lunga ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l.n. 451/94 e dell'art.11 della l.n.223/91. Beneficiano di tale trattamento i lavoratori del settore edile che hanno lavorato per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni e sono stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori aveva superato il 70% del totale; ricorrendo tale evenienza i lavoratori hanno diritto all'indennità di disoccupazione per un periodo più lungo rispetto a quello ordinario. In particolare il trattamento di disoccupazione è equiparato alla misura dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7 della l.n.223/91.

Deriva da ciò che, ai sensi del comma 9 dell'art. 7 di tale legge, i periodi di godimento del trattamento previdenziale possono essere utilizzabili ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità.

La tesi enunciata è stata, del resto, ribadita dallo stesso istituto resistente mediante l'emanazione di varie circolari esplicative. E difatti già la circolare n.79/95 l'Inps aveva puntualizzato che per i lavoratori edili che fruiscono della disoccupazione speciale ai sensi dell'art. 3 comma 4 l.n.451/94, relativa alla mobilità lunga (applicabile al ricorrente in mobilità dal 23.9.04, in quanto il termine per la collocazione in mobilità originariamente previsto per il 31.12.1992 dalla l.n. 223/91, è stato poi prorogato al 31.12.1994 dal legislatore del 94), i periodi di accredito figurativo connessi al relativo trattamento, devono essere considerati utili anche ai fini del diritto alla pensione di anzianità.

L'interpretazione è stata successivamente ribadita dall'Istituto con la circolare n.128/01, che al punto 2 espressamente prevede che " per i lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia ai sensi dell'art. 11 comma 2 della l.n. 223/91 e dell'art. 3 comma 3 della l.n.451/94 per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'art.7 comma 7 della l.n.223/91, i periodi di accredito figurativo connessi al predetto trattamento erano già utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità (v. in proposito circolari n.79 del 22.3.95, n.96 del 4.5.96 e 168 del 12.8.99)".

Deve evidenziarsi che, applicando i principi sopra indicati e riconoscendo la contribuzione figurativa relativa anche ai periodi del TSE antecedenti al 2001, il ricorrente ha maturato la contribuzione necessaria per l'ottenimento della pensione di anzianità.

Quanto al periculum in mora deve evidenziarsi che risulta che il ricorrente abbia beneficiato dell'indennità di disoccupazione fino al mese di novembre, mentre da dicembre risulta sprovvisto di alcun reddito e che dunque la prestazione previdenziale richiesta costituisce l'unica fonte per provvedere al sostentamento suo e della propria famiglia.

Per tutte le ragioni suddette il ricorso va accolto.


La determinazione in merito alle spese verrà presa all'esito della fase di merito già introdotta.

P.Q.M.

Ordina all'Inps in via cautelare e urgente l'erogazione in favore di Fedele Salvatore, nato il 19.9.43 a Brindisi, della pensione di anzianità, con decorrenza dalla notificazione della presente ordinanza. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Brindisi, 22.12.2008

IL CANCELLIERE C2
d.ssa SPINARI Bianca Aurora



IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Francesco De Giorgi)

Depositato in Cancelleria
il 22-12-2008

IL CANCELLIERE C2



Copia Conforme all'originale
Brindisi il 22.12.2008
Il Cancelliere

Sp

L'interpretazione è stata successivamente ribadita dall'Istituto con la circolare n.128/01, che al punto 2 espressamente prevede che " per i lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia ai sensi dell'art. 11 comma 2 della l.n. 223/91 e dell'art. 3 comma 3 della l.n.451/94 per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'art.7 comma 7 della l.n.223/91, i periodi di accredito figurativo connessi al predetto trattamento erano già utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità (v. in proposito circolari n.79 del 22.3.95, n.96 del 4.5.96 e 168 del 12.8.99)".

Deve evidenziarsi che, applicando i principi sopra indicati e riconoscendo la contribuzione figurativa relativa anche ai periodi del TSE antecedenti al 2001, il ricorrente ha maturato la contribuzione necessaria per l'ottenimento della pensione di anzianità.

Quanto al periculum in mora deve evidenziarsi che risulta che il ricorrente abbia beneficiato dell'indennità di disoccupazione fino al mese di novembre, mentre da dicembre risulta sprovvisto di alcun reddito e che dunque la prestazione previdenziale richiesta costituisce l'unica fonte per provvedere al sostentamento suo e della propria famiglia.

Per tutte le ragioni suddette il ricorso va accolto.


La determinazione in merito alle spese verrà presa all'esito della fase di merito già introdotta.

P.Q.M.

Ordina all'Inps in via cautelare e urgente l'erogazione in favore di Fedele Salvatore, nato il 19.9.43 a Brindisi, della pensione di anzianità, con decorrenza dalla notificazione della presente ordinanza. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Brindisi, 22.12.2008

IL CANCELLIERE C2
d.ssa SPINARI Bianca Aurora



IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Francesco De Giorgi)
Francesco De Giorgi

Depositato in Cancelleria
il 22-12-2008

IL CANCELLIERE C2
d.ssa SPINARI Bianca Aurora



Copia Conforme all'originale
Brindisi il 22.12.2008
Il Cancelliere

SPINARI